



Commissione giuridica

2016/0126(NLE)

9.11.2016

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
(08523/2016) – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

Relatore per parere: Angel Dzhambazki

PA_Leg_Consent

BREVE MOTIVAZIONE

Il 2 maggio 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati [2016/0126 (NLE) - COM (2016)237 final], anche detto "Accordo quadro".

La proposta è stata presentata al Consiglio dopo l'adozione del Judicial Redress Act del 2015 (legge sul ricorso giudiziario) da parte del Congresso degli Stati Uniti. In virtù di questa legge il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti è autorizzato a designare altri paesi od organizzazioni regionali per l'integrazione economica i cui cittadini o persone fisiche avranno facoltà di avviare un'azione civile nei confronti di determinati enti governativi statunitensi ai fini dell'accesso o della modifica di dati in possesso di tali enti oppure del ricorso per la divulgazione illecita di dati trasferiti da un altro paese agli Stati Uniti allo scopo di prevenire, indagare, accertare e perseguire reati.

Il 18 luglio 2016 il Consiglio ha deciso di chiedere al Parlamento europeo il consenso al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di detto accordo.

Il relatore esorta la commissione giuridica affinché inviti la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a raccomandare l'approvazione dell'accordo da parte del Parlamento per i motivi indicati di seguito.

a) L'accordo previsto poggia su una corretta base giuridica

L'articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), rappresenta la corretta base giuridica della proposta.

L'articolo 16, paragrafo 1 TFUE prevede che ogni persona abbia diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano e il paragrafo 2 del medesimo articolo conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, la facoltà di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale. L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), dispone che il Consiglio ottenga l'approvazione del Parlamento europeo alla conclusione di un accordo internazionale, fra gli altri, quando l'accordo riguarda settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria.

Scopo del presente accordo è garantire un elevato livello di protezione delle informazioni personali e migliorare la cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, compreso il terrorismo (articolo 1).

L'accordo previsto è dedicato essenzialmente all'istituzione di una ricca serie di tutele e garanzie da applicarsi ai trasferimenti di dati di carattere personale a fini di contrasto penale tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o i suoi Stati membri, dall'altro. A tale riguardo, l'accordo comprende disposizioni in materia di non discriminazione (articolo 4), limitazioni all'uso dei dati (articolo 6), consenso preventivo ai trasferimenti successivi

(articolo 7), procedure a garanzia della qualità e dell'integrità delle informazioni personali (articolo 8), informazione in caso di violazioni della sicurezza dei dati (articolo 9), notificazione di un incidente di sicurezza delle informazioni (articolo 10), documentazione (articolo 11), periodi di conservazione (articolo 12), categorie particolari di informazioni personali (articolo 13), misure volte a promuovere l'assunzione di responsabilità per il trattamento delle informazioni personali (articolo 14), diritto di accesso e rettifica (articoli 16 e 17), ricorso amministrativo o giurisdizionale in caso di diniego dell'accesso o della rettifica dei dati personali o di divulgazione illecita di dati personali (articoli 18 e 19) e meccanismi per una supervisione e cooperazione efficaci tra le autorità di supervisione (articoli 21 e 22).

A tale proposito, è opportuno sottolineare che, a norma dell'articolo 1 dell'accordo, l'accordo in sé non costituisce la base giuridica per il trasferimento delle informazioni personali per il quale è sempre necessaria una base giuridica distinta.

b) L'accordo proposto garantisce un elevato livello di tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale e contribuisce alla certezza del diritto

Le numerose tutele e garanzie citate, se opportunamente applicate, sono idonee ad assicurare un elevato livello di tutela del diritto alla protezione dei dati personali, come stabilito dall'articolo 16 TFUE e dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, e sono conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di protezione dei dati. A tale riguardo è opportuno sottolineare che, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa *Schrems* (C-362/14, EU:C:2015:650), l'accordo proposto impone alle parti di prevedere nei rispettivi quadri giuridici applicabili la possibilità per i cittadini di chiedere il controllo giurisdizionale in relazione al diniego dell'accesso o della modifica della documentazione o all'intenzionale comunicazione illecita di informazioni (articolo 19). In qualunque caso, le istituzioni coinvolte nell'attuazione dell'accordo e nella negoziazione degli accordi futuri in base ai quali avrà luogo il trasferimento di dati personali dovrebbero prestare la dovuta considerazione e ispirarsi, ove opportuno, alla citata sentenza della Corte nella causa *Schrems*, alla sentenza nella causa *Digital Rights Ireland e a.* (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238) e, ovviamente, alla giurisprudenza futura della Corte, incluso il prossimo parere della Corte in merito all'accordo proposto tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione.

L'accordo proposto crea un quadro per la protezione dei dati personali che contribuisce alla certezza del diritto. Esso integrerà, ove necessario, le garanzie di protezione dei dati contemplate negli accordi vigenti o futuri per il trasferimento di dati o nelle disposizioni nazionali che autorizzano tali trasferimenti (articolo 5). Si tratta di un miglioramento sostanziale rispetto alla situazione attuale, in cui le informazioni personali sono trasferite agli Stati Uniti sulla base di strumenti giuridici che generalmente non contengono disposizioni sulla protezione dei dati o prevedono solo disposizioni deboli. A ciò si aggiunge che l'accordo crea una base di riferimento per futuri accordi relativi al trasferimento di dati personali in rapporto alle attività di contrasto penale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea o i suoi Stati membri, stabilendo un livello di protezione minimo al di sotto del quale non si potrà scendere. L'accordo rappresenta anche un precedente importante per eventuali accordi analoghi con altri partner internazionali.

Occorre notare, inoltre, che l'accordo impone alle parti di adottare tutte le misure necessarie all'attuazione del presente accordo, in particolare gli obblighi ivi previsti in materia di accesso, rettifica e ricorso amministrativo e giurisdizionale per le persone fisiche,

indipendentemente dal grado di tutela equivalente delle rispettive normative in materia di protezione dei dati (articolo 5). L'accordo impone alle parti lo svolgimento di verifiche congiunte periodiche delle politiche e delle procedure istituite per la sua attuazione e della relativa efficacia. La prima verifica deve essere svolta entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Nell'accordo è indicato espressamente che i risultati della verifica congiunta debbano essere resi pubblici (articolo 23). Il relatore ritiene che il Parlamento debba essere tempestivamente informato di qualunque azione intrapresa in virtù di tale disposizione, nonché dei risultati della verifica congiunta, affinché possa intraprendere in tempo utile qualunque possibile misura reputata opportuna.

c) L'accordo proposto migliorerà la cooperazione con gli Stati Uniti nell'attività di contrasto

L'accordo avrà un impatto significativo sulla cooperazione di polizia e nell'attività di contrasto tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti. Istituito un quadro comune e completo di norme e garanzie di protezione dei dati, permetterà all'UE e ai suoi Stati membri, da un lato, e alle autorità di contrasto penale degli Stati Uniti, dall'altro, di cooperare più efficacemente. Faciliterà, inoltre, la conclusione di futuri accordi con gli Stati Uniti per il trasferimento di dati nel settore dell'attività di contrasto penale, in quanto le garanzie di protezione dei dati saranno già concordate e non dovranno essere rinegoziate ogni volta. Infine, l'introduzione di norme comuni in questo settore di cooperazione può contribuire in modo significativo a ripristinare la fiducia nei trasferimenti transatlantici di dati.

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a raccomandare l'approvazione da parte del Parlamento del progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
Riferimenti	08523/2016 – C8-0329/2016 – COM(2016)0237 – 2016/0126(NLE)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 12.9.2016
Relatore per parere Nomina	Angel Dzhambazki 11.7.2016
Approvazione	8.11.2016
Esito della votazione finale	+: 18 -: 1 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière